



# COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

## IL SINDACO

### EMERGENZA CORONAVIRUS COMUNICATO DEL 21 MARZO 2020

Si comunica alla Popolazione che il Presidente della Regione Siciliana, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus, COVID – 19, ha adottato l'ordinanza contingibile e urgente n. 7 del 20 marzo 2020.

Pertanto,

### SI INVITA TUTTA LA POPOLAZIONE

a prenderne visione.

Tale ordinanza è pubblicata sul sito web del Comune di Santo Stefano Quisquina.

Ad ogni buon, con finalità di facilitarne la osservanza, si riporta, di seguito, una sintesi delle nuove disposizioni.

1) *Chiunque sia* **entrato in Sicilia dalla data del 14 marzo 2020** *ha l'obbligo di:*

a) **registrarsi sul sito internet [www.siciliacoronavirus.it](http://www.siciliacoronavirus.it)**, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata **dichiarazione** attestante la presenza nell'Isola (comunicandone compiutamente l'indirizzo) **al proprio Medico** di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, **al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale** competente per territorio nonché **al proprio Comune di residenza o domicilio**;

b) permanere in **isolamento obbligatorio** presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare più volte al giorno i locali dell'abitazione.

2) I soggetti in isolamento **non possono ricevere visite**. È ammesso soltanto l'accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio. I soggetti in isolamento **sono sottoposti a tampone rinofaringeo** a ridosso della conclusione del termine di quarantena.

3) I soggetti dei quali sia stata accertata la **positività** al contagio da Covid-19 da parte dei laboratori di riferimento del S.S.R. hanno l'obbligo di:

a) **comunicare le proprie condizioni di salute** al Medico e al Dipartimento dell'ASP; **tale obbligo grava anche per i soggetti coabitanti** per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio;

b) **permanere in isolamento** rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare; **tale obbligo grava anche per i soggetti coabitanti** per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio;

c) **comunicare i nominativi dei propri conviventi; anche questi ultimi saranno sottoposti al tampone rinofaringeo** al termine dei quattordici giorni.

*LA MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI PREVISTI NELL'ORDINANZA COMPORTA LE CONSEGUENZE SANZIONATORIE PREVISTE DALL'ART.650 DEL CODICE PENALE, SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO PIÙ GRAVE.*

SI EVIDENZIA CHE DAL 20 MARZO 2020 CESSANO DI PRODURRE EFFETTI, OVE INCOMPATIBILI, LE PRECEDENTI MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19.

Il Sindaco  
Francesco Cacciatore

---

Segue l'**Ordinanza contingibile e urgente n°7 del 20.03.2020**  
**del Presidente della Regione Siciliana**



Regione Siciliana  
Il Presidente

**Ordinanza contingibile e urgente n°7 del 20.03.2020**

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

**ORDINA**

Art. 1

Disposizioni per i soggetti entrati nel territorio della Regione Siciliana

1. Chiunque sia entrato in Sicilia dalla data del 14 marzo 2020 ha l'obbligo di:
  - a) registrarsi sul sito internet [www.siciliacoronavirus.it](http://www.siciliacoronavirus.it), compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell'Isola (comunicandone compiutamente l'indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;
  - b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare più volte al giorno i locali dell'abitazione.
2. I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. È ammesso soltanto l'accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio.
3. I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo a ridosso della conclusione del termine di quarantena. Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso, secondo le modalità condivise con il Comitato Tecnico-Scientifico per l'emergenza coronavirus di cui alla disposizione n. 3 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione quale Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n.630/2020. Il Dirigente Generale del Dipartimento A.S.O.E. è autorizzato a emanare un apposito avviso pubblico per il coinvolgimento di laboratori accreditati che dispongano di attrezzature adeguate, alta professionalità e che garantiscano la conformità ai protocolli dei laboratori pubblici regionali di riferimento.

Art. 2

Disposizioni per soggetti positivi Covid-19 in stato di isolamento domiciliare

1. I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 da parte dei laboratori di riferimento del S.S.R. hanno l'obbligo di:
  - a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale

territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;

b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con l'adozione delle medesime cautele indicate all'art. 1, co. 1, lett. b) della presente ordinanza;

c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito "elenco unico giornaliero" alle Prefetture competenti per territorio.

2. Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi saranno sottoposti al tampone rinofaringeo nel medesimo termine.

3. Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma 2 i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).

### Art. 3

#### Misure aggiuntive di contenimento e di accertamento epidemiologico

1. Il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana è autorizzato a disporre l'esame del tampone rinofaringeo sul personale sanitario del S.S.R., secondo il seguente ordine di priorità:

a) personale ospedaliero coinvolto nell'emergenza Covid-19;

b) personale dell'emergenza sanitaria (ivi compresi tutti gli operatori della Seus S.C.p.A.);

c) Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e personale dei Presidi di Continuità Assistenziale;

d) Direzioni Strategiche Aziendali.

2. Alle analisi dei suddetti tamponi si procede mediante l'impiego di laboratori di analisi, pubblici e privati, individuati con l'avviso pubblico di cui al superiore art. 1, co. 3.

3. La misura di cui sopra è finanziata a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Nazionale destinate all'emergenza coronavirus.

4. È fatto divieto di utilizzo di qualsiasi test di natura sierologica e ad accertamento rapido, fino ad eventuali diverse valutazioni del Comitato Tecnico-Scientifico nazionale istituito presso l'Unità di Crisi. Per i laboratori accreditati con il S.S.R. che dovessero praticare esami non autorizzati secondo le linee guida dettate dall'Istituto Superiore di Sanità viene avviato il procedimento amministrativo di decadenza dall'accreditamento.

Il Presidente  
MUSUMECI